

**MELLANA.** Domando la lettura dell'articolo di legge.

*Voci. No! no!*

**CAVALLINI, relatore.** L'articolo 100 della legge elettorale è così concepito: *(Ne dà lettura alla Camera)*

Questi sono i termini dell'articolo. Del resto farò osservare che io ho sostenuto già una tesi simile alla sua: dico simile, poichè c'è una gravissima diversità, secondo il mio modo di vedere, tra il caso di cui sembra volere parlare l'onorevole deputato e quello del deputato Giuseppe Ricci, avvegnachè in quel caso la vacanza di un posto nel novero degli impiegati era avvenuta posteriormente alla nomina dello stesso deputato Ricci, quando che, nel caso di cui si tratta, la vacanza sarebbe avvenuta anteriormente.

Il motivo principale per cui io pure sosteneva che l'elezione del deputato Ricci dovesse essere annullata, io lo deducevo specialmente dall'arbitrio immenso che avrebbe avuto il Ministero adottando un contrario sistema, arbitrio che io voleva togliergli, poichè è evidente che ove la Camera ammettesse un nuovo deputato ad occupare il posto fra gli impiegati che si fosse reso vacante posteriormente alla di lui elezione, sarebbe in facoltà del Governo di rendere vacanti o no, uno o più posti, e così farli ammettere fra noi, od escluderli da questo recinto; ma questa ragione non milita parimente per l'elezione di cui si tratta, poichè al momento dell'elezione del deputato Arnulfo il generale Bes aveva già cessato dall'essere fra il numero degli impiegati regi stipendiati.

Io rispetto il voto dalla Camera emesso in occasione dell'elezione del signor colonnello Ricci, ma non lo posso dividere; e se vi fosse parità di circostanze, mi associerei all'opinione del deputato Mellana; ma, ripeto, non essendovi parità di ragione, non sembrami il caso si possa più oltre discutere sulla mozione di questo.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti le conclusioni della Commissione.

*(La Camera approva.)*

**CAVALLINI, relatore.** Riferirò ora sulle operazioni elettorali dell'altro collegio La Motte Servolex.

Consta questo collegio di 400 elettori, ed è diviso in tre sezioni: in quello di La Motte-Servolex, di Yenne, e di St-Alban; votarono fra tutte e tre le sezioni 255 elettori; il signor Jaillet, colonnello comandante la brigata di Savoia ebbe voti 167; il signor Bouffier Giuseppe ebbe voti 72; il signor Jaillet avendo riportato più del terzo delle voci del totale numero degli elettori iscritti e più della metà dei suffragi dei votanti, fu proclamato deputato. L'elezione è parimente regolare; se non che concorrendo anche in questo deputato la qualità di regio impiegato stipendiato, l'ufficio ve ne propone pure l'approvazione, con che si estragga posteriormente a sorte fra il deputato Jaillet ed il deputato Arnulfo il nome di quello la cui elezione deve essere annullata.

**ASPRONI.** L'elezione succedette nello stesso giorno?

**CAVALLINI, relatore.** Sì, nello stesso giorno.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione dell'elezione del signor colonnello Jaillet.

*(La Camera approva.)*

Ora si procederà all'estrazione a sorte del deputato la cui elezione sarà annullata.

Seguendo i precedenti della Camera, s'intenderà resa nulla l'elezione del deputato il cui nome verrà estratto.

*(Il presidente procede all'estrazione a sorte e risulta estratto il signor Arnulfo.)*

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, SULL'INDUSTRIA E SUL COMMERCIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge per una tassa sulle professioni ed arti liberali, sull'industria e sul commercio.

La parola è al signor relatore per riferire intorno all'articolo riguardante la tassa sugli impiegati.

**FARINA PAOLO, relatore.** Signori, la Commissione per la tassa delle professioni ed industrie essendosi riunita per formulare l'articolo di legge relativo alla tassa degli impiegati, si preoccupò del modo di adempiere il voto della Camera. Nel che fare essa dovette rimarcare che la base della categoria suggerita dalla necessità di entrare in una apprezzazione più o meno incerta del reddito dei privati cittadini, dal non obbligo imposto per legge ai commercianti di formare l'annuo loro bilancio, non era applicabile nel caso degli impiegati nel quale il reddito loro dipendente dall'impiego risulta accertato con precisione dai registri dello Stato. Per altra parte, la tassa in ragione del tre per 100 non sembrava adeguare la legge di parità fra i contribuenti, mentre questa essendo percepita dai professionisti sulla base del minimo della categoria, fatta la media del reddito, e di quello che si deve dai contribuenti delle singole classi pagare, risultava di alcun che superiore, invece, al due e mezzo per 100. Sembrava giusto per altro che in deduzione dell'ammontare della suddetta tassa si dovesse calcolare quanto pagano gli impiegati in occasione delle promozioni loro, e che si dovesse fare distinzione fra quelli sullo stipendio dei quali è fatta ritenzione per le pensioni di riposo, e quelli ai quali non è fatto per anco. Dubitavasi se si dovessero colpire ugualmente gli impiegati inamovibili e gli amovibili, e se a questi ultimi si dovesse tenere conto delle spese di traslocazione. Veniva altresì agitata nel seno della Commissione la questione se si dovessero colpire anche le pensioni di riposo.

Se non che la Commissione considerando come la legge relativa alla tassa degli stipendi degli impiegati dovendo essere retta da norme assai più semplici e che non avevano nulla di comune colla legge relativa alle professioni, all'industria ed al commercio, e che l'accoppiamento loro avrebbe complicato le disposizioni della legge in modo forse da comprometterne la riuscita, e di far sì che restassero pur sempre esenti dal contribuire a sopportare gli oneri dello Stato i negozianti, molti dei quali grandemente avvantaggiaronsi degli avvenimenti degli ultimi anni; priva per altro la Commissione dei documenti necessari per constatare quanto a ciascuno dei contribuenti si debba buonificare dipendentemente da quanto pagò in occasione della sua promozione e della specificazione di quelli ai quali è fatta la ritenuta per le pensioni di riposo, ripeté conveniente di provvedere alla tassazione degli impiegati con legge a parte, e mi incombenzò quindi di proporvi l'adozione d'un articolo concepito nei termini seguenti:

« Il modo di fissare l'ammontare della tassa dovuta da ciascuno degli impiegati dello Stato sulla totalità del loro stipendio, non che il modo di percepirlo, sarà determinato con apposita legge. » *(Mormorio a sinistra)*

Faccio intanto notare alla Camera che sussiste già in istato di relazione la legge riguardante gli stipendi degli impiegati, la quale può quindi venire colla massima sollecitudine discussa.